



PARERE MOTIVATO
n. 108 del 4 agosto 2015

**OGGETTO: Comune di Noventa di Piave (VE). “Variante ai Piani Urbanistici Attuativi - Fusione dei Progetti Norma n. 21/A e n. 28”.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR n. 23 del 21.01.14
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 4 agosto 2015, come da nota di convocazione in data 31.07.15 – prot. gen. 314826/71.03

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Amministratore delegato di BMG Noventa s.r.l. Dott. Claude Simon Hatgreave con pec acquisita al prot. regionale n. 217333 del 25/05/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità "Fusione dei PUA PN 21/A – PN 28". Comune di Noventa di Piave (VE).

CONSIDERATO che con nota prot n. 257544 del 22/06/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ✓ Comune di Noventa di Piave (VE)
- ✓ Arpav Dipartimento di Venezia
- ✓ Provincia di Venezia
- ✓ Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- ✓ Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza c/o Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Difesa del Suolo
- ✓ Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale
- ✓ Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
- ✓ Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- ✓ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- ✓ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna
- ✓ Autovie Venete
- ✓ ENI
- ✓ TERNA Rete Italia

CONSIDERATO che con nota prot n. 257207 del 22/06/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Dalla documentazione agli atti risulta che con nota prot. 7974 del 07.07.15, acquisita al prot. gen. 280836 dell'8.07.15, è pervenuta dichiarazione del Responsabile del Procedimento che dichiara che è pervenuta una osservazione e che non è rilevante dal punto di vista ambientale.

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare istruttoria tecnica la documentazione trasmessa, risultava carente, al fine dello studio della Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 282762 del 09/07/2015, un'integrazione di quanto addotto.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che si riportano:

Con nota MDO/AV/335-15 del 2.07.15 acquisita al prot. reg. al n. 295180 del 16.07.15, l'ENI inoltrava il proprio parere che di seguito si riportano:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Con la presente ribadiamo quanto da noi precedentemente espresso nelle nostre note MDO/CG/381 del 29/07/2014 e MDO/CG/406 del 13/08/2014, inviate al Comune di Noventa di Piave ed a PROTECO Engineering e che alleghiamo alla presente.

Lo scrivente ufficio si rende disponibile ad un incontro per valutare la possibilità di realizzazione di una variante di tracciato dell'oleodotto al di fuori delle aree edificabili in progetto. I costi per la rilocazione da noi eseguita, così come tutte le opere di protezione della condotta che si renderanno necessarie, dovranno essere a totale carico del realizzatore/gestore del progetto.



5. L'eventuale transito, sopra le tubazioni, dei mezzi pesanti impiegati per la costruzione della nuova opera dovrà avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi obbligati da realizzarsi mediante la posa di beole in c.a. o altra idonea protezione da concordare e in ogni caso a carico del realizzatore la nuova opera.
6. Al termine dei lavori, per l'aggiornamento del nostro sistema cartografico PIMS, ci dovrà essere inviato elaborato As built quotato delle nuove installazioni.

Resta inteso che:

- Non sono consentite costruzioni o altre opere che impediscano l'uso della servitù;
- Dovremmo essere risarciti da qualsiasi danno causato in occasione o in conseguenza dei lavori per l'esecuzione delle opere da noi autorizzate;
- Ci dovrà essere consentita la demolizione delle opere da realizzate senza obbligo da parte nostra di ripristinarle né di corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, qualora lo ritenessimo necessario per l'esecuzione della manutenzione dell'oleodotto. Nessun risarcimento dovrà essere da noi corrisposto neppure nel caso in cui le suddette opere fossero danneggiate in occasione dell'esecuzione, da parte nostra, dei lavori stessi;
- Nel caso di futuri interventi di manutenzione straordinaria ai nostri impianti Vi dovrà essere l'impegno, previa tempestive segnalazioni, a fornire l'assistenza necessaria al fine di agevolare i nostri lavori manutentori ed evitare danni alle altrui installazioni ed interruzioni all'altrui servizio; sarà concordato di comune accordo l'eventuale interruzione temporanea dell'altrui servizio nel tratto interessato dai nostri lavori, qualora l'interruzione fosse indispensabile per l'esecuzione dei lavori stessi;
- Nel caso di ampliamento della A4 e delle sue opere correlate ci dovrà essere consentita la cantierizzazione temporanea, previo formalizzazione di atto di consistenza, relativamente ai lavori sull'oleodotto e la formalizzazione di nuovo tratto di servitù sostitutivo al tratto già asservito, nella zona a verde prospiciente il raccordo autostradale;
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi accordi preventivi con il nostro centro di competenza (Eni S.p.A. - Centro di Marghera - P.L. A. Canuto, tel. 041 5331395 - fax 041 5317667) per procedere all'esatta individuazione della condotta e per predisporre la necessaria sorveglianza.



Con riferimento alla Vostra Prot. 7766 del 18.07.2014 confermiamo il nostro benestare alla realizzazione delle opere relativamente alla viabilità interna, al parcheggio autoveicoli e alle aree a verde precisando che detta realizzazione è subordinata all'osservanza da parte del realizzatore e gestore delle opere in progetto di tutte le norme di sicurezza esistenti in materia ed alle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Tutti i tubi in P.V.C. o in calcestruzzo (fognature, condotte raccolta acque), nei punti di incontro, dovranno sovrappassare/sottopassare l'oleodotto, con almeno 50 cm di franco, essere posati con sottofondo armato e rinfianco e cappa protettiva per almeno 5 metri a monte e 5 metri a valle dell'intersezione onde garantire adeguata sicurezza nel caso di interventi futuri sull'oleodotto;
2. Tutti i cavi elettrici in controtubo, nei punti di incontro, dovranno sovrappassare/sottopassare l'oleodotto, con almeno 50 cm di franco, essere posati con sottofondo armato e rinfianco e cappa protettiva per almeno 5 metri a monte e 5 metri a valle dell'intersezione onde garantire adeguata sicurezza nel caso di interventi futuri sull'oleodotto;
3. I pozzetti (fogna, acqua, servizi) ed i pali di illuminazione dovranno essere realizzati al di fuori della fascia di servitù (m 6 su entrambi i lati da asse condotta);
4. Nel caso di interferenze con tubi di acciaio (rete gas, rete idrica, ecc.), essendo l'oleodotto protetto catodicamente, sarà cura del realizzatore gli interventi di cui al progetto, prendere gli opportuni accorgimenti tecnici necessari ad evitare possibili interferenze e danneggiamento agli impianti. Sarà stabilito di comune accordo l'installazione di prese di potenziale per il controllo futuro dello stato elettrico delle condotte;

Con riferimento alla Vostra P757_636/14 del 22.07.2014 confermiamo quanto da noi precedentemente espresso, non ultima la nostra nota MDO/CG/381 del 29/07/2014, parte integrante del Verbale della Conferenza di Servizi del 04/08/2014.

Ribadendo che sulla fascia asservita all'oleodotto non sono consentite realizzazioni di edifici o manufatti, confermiamo il nostro benestare alla realizzazione delle opere relativamente alla viabilità interna, al parcheggio autoveicoli e alle aree a verde precisando che detta realizzazione è subordinata all'osservanza da parte del realizzatore e gestore delle opere in progetto di tutte le norme di sicurezza esistenti in materia, oltre alle prescrizioni tecniche di sicurezza da noi indicate.

Ci rendiamo comunque disponibili ad un incontro in loco per valutare la possibilità di rilocalizzazione oleodotto al di fuori delle aree di edificazione in progetto e pertinenze autostradali. I costi per la rilocalizzazione da noi eseguita dovranno essere a totale carico del realizzatore/gestore le opere in progetto.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi accordi preventivi con il nostro centro di competenza (Eni S.p.A. - Centro di Marghera - P.I. A. Canuto, tel. 041 5331395 - fax 041 5317667) per procedere all'esatta individuazione della condotta e per predisporre la necessaria sorveglianza.

Con nota prot. 73103 del 22.07.15, acquisita al prot. reg. al n. 302816 del 22.07.15, l'ARPAV di Venezia, inoltra il proprio parere, nel quale si evidenzia:



contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la fusione dei PUA PN21/A e PN28 in Comune di Noventa di Piave.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.



Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione dell'opera, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del progetto verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal progetto. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2013 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Si ritiene inoltre opportuno approfondire l'aspetto relativo all'aumento del traffico veicolare; l'impatto di questo aumento, seppur modesto e con ogni probabilità trascurabile, si inserisce in un contesto già critico e meriterebbe una stima, che quantifichi le emissioni atmosferiche prodotte dal traffico veicolare tenendo conto di tutte le modifiche previste alla mobilità.

Inquinamento luminoso

Nel Rapporto ambientale non si fa alcun cenno all'inquinamento luminoso. Si ricorda a tale proposito che gli impianti di illuminazione esterna devono essere conformi ai requisiti minimi riportati nell'articolo 9 della Legge Regionale 17 del 2009 ed a tal fine vige l'obbligo di predisporre un apposito Progetto Illuminotecnico redatto secondo i criteri indicati all'Art. 7 della stessa Legge, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti. Si fa riferimento in particolare all'illuminazione del nuovo parcheggio e della viabilità di accesso/uscita, oltre che agli impianti di illuminazione esterna della zona commerciale.

Suolo/Sottosuolo

La verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale e trascura soprattutto per il suolo la considerazione delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti di sostentamento dei cicli biologici, di filtro nei confronti delle acque, di conservazione della biodiversità.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.



tà, di produzione di cibo, biomassa, e materie prime, elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e habitat di fondamentale importanza.

Con riferimento alle considerazioni riportate nel paragrafo 6 nella scheda di Assoggettabilità a VAS, si ammette che la realizzazione del Piano comporta sottrazione di suolo, vista la riduzione della superficie a verde trasformata in area a parcheggio, ma l'impatto è ritenuto non significativo anche se irreversibile in quanto si tratta di un lotto non più utilizzato per fini agricoli (ossia incolto) e non riporta nessuna misura di mitigazione.

Emerge perciò una evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo, non considerando che il consumo di suolo potrebbe rappresentare una perdita irreversibile di valore ambientale per il ruolo ecosistemico che il suolo stesso svolge.

Sulla base di questi presupposti risulta evidente che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e le funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento hanno moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture o richiedono moderate pratiche di conservazione e pertanto presentano un buon valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 225 ai 300 mm, pari a circa 2.250-3.000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500-7.000 GJ, o circa



Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

1.500.000-2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolte dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che infiltra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali). Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle condizioni di umidità di questo, ma per i terreni oggetto dell'intervento può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi biochimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento ricadono in classe di capacità protettiva per le acque di falda moderatamente alta e hanno permeabilità moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni che esercitano un discreto effetto protettivo nei confronti delle acque sofferanee.

In conclusione il giudizio di sintesi è complessivamente negativo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo, anche in considerazione del fatto che l'intervento proposto non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Vista la notevole estensione di tutta l'area commerciale (oltre 90.000 m²), gli effetti negativi della variazione in oggetto sono solo parzialmente recuperabili mettendo in atto quanto già previsto tra le azioni compensative (destinazione di un'area di 20.000 m² a verde arborato). Si ritiene pertanto necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici, preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con nota 27705 del 24.07.15, acquisita al prot. reg. al n. 305251 del 24.07.15, le Autovie Venete inoltrava il proprio parere, che di seguito si riporta:



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

gestione della Provincia di Venezia, si rileva quanto segue.

Gli Enti proprietari delle strade (ovvero Concessionari) sono preposti alla tutela del vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto stradali (art. 32 Legge 47/1985).

Allo stato attuale, per quanto di competenza della scrivente Società Concessionaria, il potere di tutela si estrinseca entro le distanze minime, misurate dal confine di proprietà, determinate ai sensi del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada - e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione – D.P.R. 495/92 e s.m.i., così come confermate con Circolare n. 109707 del 29.07.2010 della Direzione Generale dell'ANAS S.p.A., con Circolare n. 86754 del 16.06.2011 dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali e con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2876 del 18.05.2011.

Questa Società Concessionaria ha già verificato la Variante ai Piani Urbanistici Attuativi PN 21/A e PN 28 – Fusione degli strumenti attuativi –, come trasmessi dal Comune di Noventa di Piave;

- con nota dd. 18.07.2014 con la quale si comunicava l'indizione di una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, per l'acquisizione dei pareri di competenza;
- con nota PEC del 25.02.2015, integrata con nota PEC del 01.04.2015, ed ulteriormente integrata con la consegna via *e-mail* da parte dei progettisti in data 23.04.2015, per il parere di competenza, propedeutico all'adozione dello strumento attuativo di che trattasi, sulle modifiche richieste in sede di Conferenza di Servizi e nei successivi incontri;



a seguito delle quali sono stati emessi una memoria depositata in Conferenza di Servizi ed un parere sulle modifiche conseguenti alla Conferenza stessa.

Ad ogni buon fine si riferiscono le condizioni richieste nel superiore interesse della tutela e salvaguardia della proprietà della scrivente Società Concessionaria:

- ✓ all'interno della fascia di rispetto non dovranno trovare allocazione bacini di laminazione, invasi compensativi, rilevati e valli artificiali;
- ✓ dovrà essere rispettata la fascia di rispetto autostradale di 30 m e la fascia di rispetto di 10 m dalla S.P. n° 55, in particolare per la viabilità interna ed i parcheggi del PN 28, con esclusione dei tratti strettamente legati all'accesso/uscita dalla zona commerciale;
- ✓ il posizionamento dei sottoservizi (condotta idrica DN 100, rete telefonica posta entro controtubo in acciaio DN 250, condotta acque meteoriche in cls Ø 400, condotta gas media pressione 4° specie, linea illuminazione pubblica) che interessano le proprietà ovvero la fascia di rispetto della viabilità in gestione della S.p.A. Autovie Venete (in particolare il parcheggio scambiatore) dovrà essere condiviso con la stessa Società Concessionaria;
- ✓ al fine di regolare i rapporti tecnico-giuridici tra le Parti per i sottopassi e le condotte/impianti in attraversamento alla S.P. n° 55 – Via Santa Maria di Campagna – prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere stipulati appositi atti. Tali atti per la loro completa efficacia saranno sottoposti all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali –;
- ✓ le alberature dovranno essere impiantate nel rispetto delle distanze minime, dal confine di proprietà autostradale e della S.P. n° 55, previste dal combinato disposto degli art. 892 e ss. del Codice Civile e dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
- ✓ in riferimento alla Legge 26.10.1995, n. 447 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico" e successivi Regolamenti Attuativi, a completa cura e spese dei soggetti attuatori dei Piani Urbanistici Attuativi, si dovranno attuare tutti i provvedimenti necessari a mantenere, nell'intera area oggetto dell'intervento, valori acustici inferiori ai limiti di legge. Pertanto per le opere previste dovranno essere adottate tipologie costruttive, materiali e presidi tali da salvaguardare i fabbricati e le relative pertinenze dal rumore causato dal traffico autostradale senza richiedere anche in epoche successive alcun intervento alla Società Concessionaria;
- ✓ ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., non dovranno essere consentite, all'interno del compendio, forme di pubblicità visibili dall'autostrada diverse dall'eventuale insegna d'esercizio che, trattandosi dell'insediamento di *outlet* o comunque di molteplici realtà imprenditoriali che si riconoscono sotto un'unica denominazione, la stessa dovrà essere unica e rappresentativa dell'intero complesso commerciale;
- ✓ i corpi illuminanti dovranno essere orientati in modo da non arrecare disturbo visivo agli utenti che percorrono l'itinerario dell'autostrada e relative rampe di svincolo.

Ulteriormente, si segnala che la scrivente S.p.A. Autovie Venete:

- ha la necessità di ottenere l'aggiornamento del progetto coerentemente con le nuove previsioni progettuali contenute nella Tavola 12 revisione 2 di aprile 2015, a firma dell'arch. Valter Granzotto, e il profilo longitudinale del cavalcavia così come consegnato alla scrivente in data 01.04.2015;



- rimane in attesa del parere dell'ente gestore della S.P. n° 55, che nella citata Conferenza di Servizi aveva sollevato la problematica, relativamente alla deroga per il posizionamento degli accessi di cui all'art. 22 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 44-46 del Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'art. 7 del D.M. 19 aprile 2006.

Il Proponente BMG NOVENTA S.r.l., aventi causa o successori, dovrà comunque rinunciare, per le opere da realizzarsi in fascia di rispetto, a qualsiasi risarcimento o rimborso spese qualora le opere venissero ad interferire con futuri interventi di oggettiva necessità, quali ampliamenti e/o modifiche del tracciato autostradale o per lavori di qualsivoglia altra natura connessi alle necessità dell'esercizio autostradale.

Un tanto rilevato, questa Società, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla Verifica di Assoggettabilità "Fusione dei PUA PN 21/A e PN 28" in Comune di Noventa di Piave, subordinato all'osservanza di quanto riportato nel presente parere e al rispetto di quanto riportato nella memoria depositata in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 04.08.2014 presso la sede municipale di Noventa di Piave e alla nota inviata via PEC – prot. 11/05/2015 U/17563 - al Comune di Noventa di Piave.

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio preposto (VInCA), che ha verificato l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, che prescrive:

1. di utilizzare per le aree a verde previste dall'intervento, specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area, evitando in particolare l'utilizzo di *Ligustrum lucidum*;
2. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Noventa di Piave, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV), da cui risulta che esaminati gli atti, la "Variante ai Piani Urbanistici Attuativi - Fusione dei Progetti Norma n. 21/A e n. 28", in Comune di Noventa di Piave, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente a condizione che vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), le prescrizioni e indicazioni riportate nei pareri delle Autorità Ambientali, e le prescrizioni del parere VINCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



la "Variante ai Piani Urbanistici Attuativi - Fusione dei Progetti Norma n. 21/A e n. 28", in Comune di Noventa di Piave, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

Si prescrive sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specifiche di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

- di utilizzare per le aree a verde previste dall'intervento, specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area, evitando in particolare l'utilizzo di *Ligustrum lucidum*;
- di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Noventa di Piave, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e le prescrizioni e indicazioni riportate nei pareri, sopra richiamati, delle Autorità Ambientali: ENI, ARPAV di Venezia e Autovie Venete.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 13 pagine.